



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Nr.400/B/2022/1^Div/1^Sez.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Protezione speciale. Osservazioni.

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

Da un esame delle statistiche inerenti il rilascio dei permessi di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co.3 D.L.vo 25/2008 e art. 19 co.1.2 TUI, si è rilevato un incremento significativo delle istanze di permesso per protezione speciale.

A tal riguardo si richiama quanto indicato nella Circolare della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 19 luglio 2021 relativa alla protezione speciale ex art. 19 co.1.2 TUI, in cui viene specificato che l'obbligo della trasmissione delle istanze viene meno nel caso in cui le *stesse* "risultino prive palesemente e insanabilmente, sia pur ex officio, di requisiti, ancorché minimi di valutabilità in base alle specifiche condizioni necessarie per la concessione della protezione speciale".

Al riguardo si specifica che la mera carenza documentale nell'istruttoria della istanza presentata ai sensi dell'articolo 19 comma 1.2 non può essere considerata quale unica causa di irricevibilità della stessa.

Viceversa, nel caso in cui si ritengano sussistere i requisiti per la richiesta del parere alla Commissione territoriale, l'informativa dovrà contenere tutti gli elementi essenziali riguardanti la posizione soggettiva del richiedente ivi comprese le risultanze delle banche dati in uso alle forze dell'ordine.

IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE

De Matteis

266
B